



Roma, 22 dicembre 2022

Prot. D22/72289

## **DETERMINAZIONE A CONTRARRE**

## **IL PRESIDENTE**

#### Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale "i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento";
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici", di seguito il "Codice".

## Considerato che

- il Fondo, data la crescita del proprio organico e le caratteristiche strutturali e manutentive dei propri uffici, intendendo trasferire la sede legale e i relativi uffici in altro immobile sito in Roma 00147, via Marco e Marcelliano, n. 45 Scala B piani 7° e 8° (anche l'"Immobile"), ha stipulato in data 15 luglio 2022 un Contratto di locazione commerciale (Prot. n. D22/68257) avente ad oggetto un Immobile e n. 15 (quindici) parcheggi;
- in conseguenza dello stipulato Contratto di locazione commerciale (Prot. n. D22/68257) soprarichiamato, For.Te. ha trasmesso in data 22 luglio 2022 a mezzo Pec comunicazione di recesso anticipato dalla locazione relativa all'attuale sede del Fondo (Prot. n. D22/68351), sita in Roma 00184, via Nazionale, n. 89/a;
- la comunicazione di recesso anticipato, cui è seguita comunicazione Prot. n. D22/71385 del 28 novembre 2022, contiene indicazione della data di riconsegna dell'immobile libero da persone e cose, fissata al 20 febbraio 2023;



- con determina di affidamento del 14 novembre 2017 (Prot. n. D17/13097) è stato affidato alla società "Diario S.r.l." (Codice Fiscale/ P. IVA: 05115881004), con sede legale in Largo Carlo Salinari, n. 17 - 00142 (RM), il servizio di noleggio stampanti e relativo servizio di assistenza tecnica per la durata di 60 (sessanta) mesi;
- è in scadenza, al 31 dicembre 2022, il conseguente Contratto (Prot. n. D17/1449) stipulato per il servizio (CIG n. ZC020B34A4) tra il Fondo e la "Diario S.r.l.";
- risulta attualmente attiva, con scadenza al 19 marzo 2023, la Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
- con l'obiettivo di dotare di un adeguato parco di apparecchiature gli uffici della nuova sede, è intenzione del Fondo procedere ad adesione alla Convenzione mediante ordinativo di fornitura per n. 2 (due) stampanti multifunzione A3 colore per gruppi di medio-grandi dimensioni, di cui al Lotto 6 della Convenzione, e di n. 8 (otto) stampanti multifunzione monocromatiche, di cui al Lotto 1 della Convenzione;
- sono attualmente in corso i lavori (opere impiantistiche) per interventi di allestimento e adeguamento della nuova sede del Fondo For.Te. (CIG: 9468352B3D) inclusivi delle attività di cablaggio e, contestualmente, è stato avviato con urgenza il servizio di connettività Internet con fibra per la nuova sede del Fondo For.Te. per la durata di 36 (trentasei) mesi, che prevede l'attivazione della rete entro il 16 gennaio 2023;
- il completamento dei servizi e lavori sopra indicati è funzionale all'installazione delle apparecchiature e all'acquisizione dei dati utili alla trasmissione delle informazioni di rete come condizione indispensabile per l'attivazione del servizio di noleggio previsto da Convenzione CONSIP;
- la convenzione CONSIP stabilisce che le consegne e le installazioni debbano avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine", e che l'Amministrazione debba rendere disponibili i dati direttamente almeno 20 (venti) giorni lavorativi precedenti il giorno in cui è prevista l'installazione dell'apparecchiatura;
- le tempistiche legate al trasferimento alla nuova sede, alla consegna e installazione delle apparecchiature da Convenzione nonché all'acquisizione delle informazioni di rete da trasmettere, comportano per il Fondo l'opportunità di procedere ad adesione alla Convenzione per il noleggio delle apparecchiature multifunzione sopra indicate al massimo entro il mese di gennaio 2023;



 nelle more dell'adesione alla Convenzione, la regolare prosecuzione dei servizi di cui al Contratto in scadenza è da ritenersi indispensabile per garantire la normale operatività e continuità dell'azione amministrativa del Fondo presso l'attuale sede;

#### Ritenuto che

- è indispensabile e conveniente per il Fondo, con l'obiettivo di garantire la continuità del servizio di noleggio stampanti e relativo servizio di assistenza tecnica presso l'attuale sede del Fondo e nelle more del completamento del trasferimento presso il nuovo Immobile, prorogare la durata del Contratto (Prot. n. D17/1449) in corso di esecuzione con la società "Diario S.r.l.", in scadenza al 31 dicembre 2022;
- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto originario;
- la proroga è disciplinata dall'Art. 106, comma 11 del Codice che recita: "La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante";
- l'Art. 3.4 del Contratto originario sottoscritto con la "Diario S.r.l.", prevede espressamente la facoltà per il Fondo di richiedere una proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
- con la Delibera n. 384 del 17 Aprile 2018 e il parere AG 33/2013 del 16 Maggio 2013, l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (Art. 97 Cost.), "nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);
- nelle valutazioni complessive esposte dall'ANAC nell'ambito della Delibera n. 591 del 2021, si è altresì ribadito che "la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018)";



### Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte, in nessun modo riconducibili a ragioni dipendenti dalla Stazione Appaltante, rendono imprescindibile per il Fondo assicurare precariamente la prosecuzione del servizio di noleggio stampanti e relativo servizio di assistenza tecnica (CIG n. ZCO20B34A4), nelle more dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, in adesione alla Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1" attiva, e conseguente installazione delle apparecchiature;
- il ricorso alla proroga tecnica è la soluzione ritenuta più idonea per affrontare l'attuale periodo di transizione compreso tra la scadenza del Contratto in essere con "Diario S.r.l." e l'installazione del nuovo parco apparecchiature multifunzione presso la nuova sede a trasferimento avvenuto;
- la società "Diario S.r.l.", per le vie brevi, è stata informata della necessaria proroga tecnica e dell'applicazione alla stessa degli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario (Prot. n. D17/1449);
- è congruo stabilire, in ragione delle tempistiche di adesione alla Convenzione CONSIP da rispettare per garantire l'installazione delle nuove apparecchiature nel mese di febbraio 2023, una proroga del termine contrattuale massima di 2 (due) mesi, decorrenti dal 1° Gennaio 2023, fatto salvo il diritto di recesso anticipato a favore del Fondo da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della "Diario S.r.l.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora venga concordato il ritiro delle apparecchiature prima del 28 febbraio 2023;
- il corrispettivo per il suddetto periodo da corrispondere alla "Diario S.r.l." è per un importo massimo complessivo pari ad € 540,00 (cinquecentoquaranta/00) al netto di IVA di legge, e trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2023 di adeguato impegno di spesa nel capitolo "Attività propedeutiche" sottovoce "AP2.2.1 Noleggi/Leasing" e nel Capitolo "Attività di Gestione" sottovoce "AG2.3.1 Noleggio/Leasing";
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall'ANAC,
   "quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in
   capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per
   l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";



# Tutto ciò premesso

### **DETERMINA**

- di autorizzare il R.U.P. alla "proroga tecnica", ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto in corso di esecuzione (Prot. n. D17/1449) per il servizio di noleggio stampanti e relativo servizio di assistenza tecnica (CIG n. ZC020B34A4E) con la "Diario S.r.l." (Codice Fiscale/ P. IVA: 05115881004), con sede legale in Largo Carlo Salinari, n. 17 00142 (RM) agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more dell'adesione alla Convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione in noleggio 1";
- 2. che la proroga tecnica del predetto Contratto è concessa per un periodo massimo di 2 (due) mesi, decorrenti dal 1° Gennaio 2023, fatto salvo il diritto di recesso anticipato a favore del Fondo, da esercitare con un preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della "Diario S.r.l.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora decada l'impossibilità per il Fondo di provvedere all'esecuzione dei Servizi per il tramite del nuovo Contraente prima della data del 30 Giugno 2022;
- 3. che il corrispettivo per il suddetto periodo da corrispondere alla "Diario S.r.l.", a garanzia della continuità del servizio, è di importo massimo complessivo pari ad € 540,00€ (cinquecentoquaranta/00) al netto di IVA di legge e trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2023 di adeguato impegno di spesa nel capitolo "Attività propedeutiche" sottovoce "AP2.2.1 Noleggi/Leasing" e nel Capitolo "Attività di Gestione" sottovoce "AG2.3.1 Noleggio/Leasing";
- 4. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 14 novembre 2017 (Prot. n. D17/13079), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;
- 5. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo <a href="www.fondoforte.it">www.fondoforte.it</a> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Acquisizione di beni, servizi e lavori".

# Il Presidente

Paolo Arena
Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

